

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO

Nella seduta del 21/12/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con il reclamo e, insoddisfatto del riscontro, con il successivo ricorso il cliente, titolare di due crediti rotativi (c.d. *revolving*) utilizzabili con strumenti di pagamento conclusi, rispettivamente, nel corso del 2005 e del 2009 si duole (assistito dal proprio legale) della violazione dell'obbligo di forma scritta dei contratti; del mancato inoltro dei rendimenti periodici contenenti l'indicazione dei tassi applicati; della natura usuraria degli interessi applicati; della violazione dell'art. 3 d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374, essendo stati i contratti promossi e conclusi (e gli strumenti di pagamento collocati) per il tramite dei rivenditori di beni piuttosto che, come prescritto, da soggetti abilitati. Domanda l'accertamento della nullità dei contratti con i conseguenti effetti restitutori.

Costituitosi, il resistente spiega eccezione di incompetenza temporale dell'adito Collegio quanto al contratto concluso nel corso del 2005, vertendo i motivi di ricorso tutti su vizi genetici dell'atto di autonomia. Quanto invece al finanziamento rotativo del 2009, deduce e documenta la forma scritta della proposta contrattuale debitamente sottoscritta dal ricorrente, essendosi l'accordo concluso "a distanza" con l'accettazione della stessa; osserva che ha regolarmente provveduto alla trasmissione dei rendiconti periodici (allegando alcuni di essi); contesta che sia mai stato applicato ai contratti un tasso

variabile; ribadisce che gli interessi convenuti sono stati sempre conformi alla disciplina pubblicistica anti usura; quanto alla asserita violazione del d.lg. n. 374 del 1999 in materia di agenti in attività finanziaria, rappresenta che all'epoca della sottoscrizione del contratto non era desumibile un espresso divieto di collocamento delle carte *revolving* tramite i rivenditori dei beni finanziati, in quanto tale divieto sarebbe stato introdotto soltanto con il successivo d.lg. n. 141 del 2010, in vigore dall'ottobre 2010, che comunque non prevederebbe la sanzione della nullità del contratto collocato fuori sede. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

E' fondata e perciò meritevole di accoglimento l'eccezione pregiudiziale relativa all'incompetenza temporale del Collegio quanto al primo contratto di credito. Appare invero indubbio il rilievo che l'accertamento del diritto del quale si invoca tutela riguarda la fase genetica del contratto. E tuttavia, il rapporto ha avuto origine nel 2005 laddove – a norma delle vigenti disposizioni che disciplinano la cognizione temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario – il giudicante è abilitato a conoscere (e decidere) operazioni o comportamenti non anteriori al limite temporale del 1° gennaio 2009 (v., fra le tante, le decisioni di questo Collegio nn. 132 e 954/2013 nonché, in termini, nn. 6433 e 6603/2013).

Venendo al contratto stipulato nel 2009, la documentazione versata in atti testimonia che le modalità della sua conclusione escludono il lamentato difetto della forma scritta, essendo questi composto da regolare proposta sottoscritta dal cliente e da una successiva accettazione da parte dell'intermediario. Del pari, dalla medesima documentazione si evince che i conteggi relativi al Teg applicato mensilmente non hanno mai determinato il superamento del tasso soglia anti usura.

Il ricorso merita tuttavia accoglimento nella parte in cui viene dal ricorrente lamentata la violazione dell'art. 3 d. lgs. n. 474/1999, presentando il caso in esame evidenti analogie con quanto *in parte qua* già deciso dal Collegio di Roma in ben due circostanze (v. le decisioni nn. 3574/2012 e 1575/2013). Secondo l'art. 3, d.lgs. cit., la specifica attività di promozione e la conclusione di contratti di finanziamento è riservata ad agenti in attività finanziaria iscritti ad apposito albo; qui è evidente che tale intermediazione non ha avuto luogo, essendo stato il prodotto collocato direttamente da un soggetto non abilitato. Rilevante è l'art. 2 del regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze (D.M. 13 dicembre 2001, n. 485), a mente del quale non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria "la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari". Anche la distribuzione di carte di pagamento è eccezionalmente permessa ai «non-agenti», ma la carta di credito *revolving* non è solo «carta di pagamento» risolvendosi, come è noto, in una operazione di prestito assai complessa, onerosa e soprattutto a condizioni non sempre trasparenti (cfr. le censure rivolte al prodotto *de quo* nel provvedimento dell'AGCM n. 19621 del 12 marzo 2009).

Con comunicazione del 20 aprile 2010, la Banca d'Italia ha «rammentato» (non «ipotizzato per la prima volta», come invece vuol intendere l'intermediario nelle proprie controdeduzioni) che «gli intermediari finanziari, ai fini della promozione e conclusione di contratti di finanziamento, si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal d. lgs. 25 settembre 1999, n. 374 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 485 del 13 dicembre 2001. Le richiamate

disposizioni prevedono una deroga a tale obbligo solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato). L'attività di promozione e conclusione di contratti di credito *revolving* non rientra nella richiamata deroga, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un credito finalizzato, e non può pertanto essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto ai richiamati agenti in attività finanziaria.

Il mancato rispetto della citata normativa di settore induce il Collegio ad accogliere la spiegata domanda di nullità come conseguente alla violazione della disciplina pubblicistica di settore, con le conseguenze restitutorie ex art. 2033 c.c.

Le somme ricevute in prestito dal ricorrente a titolo di finanziamento *revolving* dovranno, quindi, essere integralmente restituite, non al tasso d'interesse previsto in un contratto dichiarato nullo, bensì al tasso legale, ex art. 1284, comma 3, c.c., quale corrispettivo minimo *ex lege* per aver goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito (Collegio di coordinamento ABF, decisione n. 3257/2012). Nel ricalcolo dei rapporti di dare/avere tra le parti, poi, è escluso che possa darsi luogo alla capitalizzazione degli interessi, stante il divieto di cui all'art. 1283 cod. civ. In ordine alle modalità di restituzione delle somme che all'esito degli indicati conteggi dovessero risultare a carico del ricorrente, il giudicante (analogamente a quanto deciso dal Collegio di Roma con la richiamata pronuncia n. 1575/2013) ritiene possibile disporre che le restituzioni potranno essere rateizzate con la stessa periodicità prevista dal contratto, salve diverse soluzioni concordate tra le parti.

E' appena il caso di ricordare che la declaratoria di nullità del contratto di credito *revolving* del 2009 travolge l'intero regolamento, non soltanto le pattuizioni relative al capitale e agli interessi corrispettivi e di mora, naturalmente riguardando anche ogni altra voce di costo pattuita, con conseguente obbligo restitutorio in capo all'indebitato percettore.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al ricalcolo dei reciproci rapporti di debito e credito nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO